

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICANO, BERNARDI, NIEDDU, PATRIARCA e REZZONICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1988

Incentivazione dei programmi di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni sempre più pressante va manifestandosi l'esigenza di dare corso ad un rapido ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazioni al fine di corrispondere ad una domanda di servizi che per qualità e quantità non potrà essere soddisfatta attraverso i normali programmi di investimento dei gestori.

Per di più, il livello di sviluppo del settore delle telecomunicazioni, in Italia, risente ancora del sensibile rallentamento verificatosi intorno alla fine degli anni '70, soprattutto con riferimento a quanto attuato dai principali Paesi europei (Francia, Germania e Regno Unito) nei quali, proprio in quegli anni, si è dato avvio ad una decisa politica di sostegno agli investimenti del settore.

La situazione di sostanziale allineamento con i maggiori *partners* comunitari, di cui l'Italia godeva alla metà degli anni '70, è andata così gradualmente deteriorandosi, ponendo in evidenza - nonostante il parziale recupero degli ultimi anni - una oggettiva carenza del livello delle nostre infrastrutture di telecomunicazioni e della qualità dei servizi prestati rispetto a quello medio dei Paesi più industrializzati.

La densità telefonica in Italia, ad esempio, è attualmente di circa trentatré abbonati ogni cento abitanti, contro i quarantacinque della Francia e della Germania, i quaranta del Regno Unito e i trentotto della media dei Paesi CEE.

La scadenza del 1992, con la realizzazione del mercato unico europeo, rende ancor più

urgente un veloce riallineamento del livello di sviluppo delle telecomunicazioni italiane allo *standard* comunitario, tenuto conto dell'esigenza di disporre, per quella data, di un sistema in grado di favorire, e non ostacolare, i crescenti bisogni di comunicazione che andranno affermandosi con la piena integrazione delle economie europee.

Sono questi i presupposti alla base della proposta, fatta propria dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dall'organo della programmazione nazionale (CIPE), di un piano di investimenti straordinari dell'ordine di 10.000 miliardi da realizzarsi nel quinquennio 1988-1992, che avrebbe dovuto avvalersi di un apporto della finanza pubblica per 5.000 miliardi - attraverso finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, di pari importo, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con ammortamento a carico del Ministero del tesoro - rimanendo il reperimento dei rimanenti 5.000 miliardi a carico della concessionaria SIP attraverso idonee soluzioni compatibili con il mantenimento dell'equilibrio patrimoniale e finanziario, tenuto anche conto della manovra tariffaria.

In sede di discussione della legge finanziaria 1988 è stato deciso che l'accennato concorso della finanza pubblica alla realizzazione del programma straordinario dovesse essere formalizzato attraverso un successivo distinto provvedimento di legge, ed a questo fine gli stanziamenti previsti per l'ammortamento dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati inseriti per gli anni 1989 e 1990 nella tabella C, relativa alle spese di conto capitale, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988), sotto la voce: «Amministrazioni diverse».

Nel frattempo la concessionaria SIP ha elaborato un proprio programma di investimenti aggiuntivi per il quinquennio 1988-1992 che prevede la integrale realizzazione - di propria iniziativa - dell'originario programma straordinario.

Ciò comporterà per la stessa concessionaria un impegno di ulteriori investimenti per 9.200 miliardi di lire (essendo gli altri 800 miliardi di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), che andranno ad aggiungersi agli oltre 27.000 miliardi di lire già previsti per il periodo in esame dal programma ordinario.

La realizzazione del programma straordinario presuppone un maggior ricorso al mercato creditizio, con conseguenti aggravii degli oneri di gestione.

Per contenere siffatti aggravii (che finirebbero col ripercuotersi sull'utenza), il concorso diretto dello Stato, previsto dalla recente legge finanziaria per la realizzazione del programma straordinario, dovrebbe trasformarsi in un contributo agli interessi a fronte dei finanziamenti che la concessionaria SIP assumerà sul mercato.

Il presente disegno di legge, finalizzato a risolvere il problema del concorso pubblico alla realizzazione del programma straordinario per il quinquennio 1988-1992, dispone un contributo sugli interessi a fronte dei finanziamenti assunti fino al 1992 dalle concessionarie dei servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale per la realizzazione del programma straordinario 1988-1992.

I finanziamenti ammessi al contributo non potranno superare l'importo annuo di 1.250 miliardi di lire, con una durata massima di quindici anni compreso un periodo di preammortamento non superiore a cinque anni.

Detto contributo agli interessi non potrà eccedere i sei punti percentuali, fermo restando un impegno annuo massimo di 52 miliardi per il 1989, di 104 miliardi per il 1990 (importi pari agli accantonamenti nella tabella C della legge finanziaria 1988) e di 52 miliardi aggiuntivi in ciascuno degli anni fino al 1993, con un importo massimo, in quest'ultimo anno, di 260 miliardi di lire.

Le procedure per la concessione e l'erogazione di detti contributi saranno fissate con apposito decreto del Ministro del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni per uso pubblico in ambito nazionale contributi agli interessi sui finanziamenti accordati, fino al 31 dicembre 1992, da istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, per la realizzazione di investimenti al programma straordinario per le telecomunicazioni 1988-1992.

Art. 2.

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 possono raggiungere il valore complessivo annuo di 1250 miliardi e avere ciascuno una durata massima di quindici anni, compreso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque anni.

2. Il contributo sugli interessi annuali non può superare la misura di sei punti percentuali e viene erogato direttamente a favore della società concessionaria di cui all'articolo 1.

3. L'impegno annuo per i contributi di cui all'articolo 1 non può superare per l'anno 1989 l'importo di 52 miliardi di lire, per l'anno 1990 l'importo di 104 miliardi di lire e, per ciascun anno successivo, l'importo incrementale di 52 miliardi di lire con un massimo di 260 miliardi di lire nell'anno 1993, secondo i valori che saranno indicati nelle relative leggi finanziarie.

4. A tal fine verrà utilizzata la previsione di spesa di cui alla voce «Amministrazioni diverse - Concorso dello Stato per ammortamento ed interessi destinati al finanziamento della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione del piano delle telecomunicazioni» della tabella C della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1989.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi sugli interessi in oggetto.